

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

CCVI SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1982****Presidenza del Presidente GHINAMI****I N D I C E**

Congedo	1
Legge regionale 19 novembre 1981: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47" (CLXXV), rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
ORRU', relatore di maggioranza	2
DETTORI, relatore di minoranza	8
SECHI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ..	12
(Votazione segreta sull'emendamento n. 1) ...	20
(Risultato della votazione)	20
DEMONTIS	20
SABA BENITO	21
COGODI	21
BUZZANCA	24
BAGHINO	25
(Votazione per appello nominale sull'emendamento n. 2)	25
(Risultato della votazione)	25
(Votazione segreta sugli emendamenti n. 4 e n. 5)	35
(Risultato della votazione)	35

(Votazione segreta)	40
(Risultato della votazione)	40
Sull'ordine del giorno:	
ISONI	41
PRESIDENTE	42

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 gennaio 1982, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'assessore Oggiano ha chiesto un giorno di congedo per ragioni di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Continuazione della discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 19 novembre 1981: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47" (CLXXV), rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione del riesame della legge regionale 19 novembre 1981, concernente: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47", rinviata dal Governo centrale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orrù, relatore.

ORRÙ (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei stato tentato di esordire richiamandomi all'antico detto latino "*repetita juvant*"; ma, francamente, qualche dubbio mi rimane sulla validità di questo antico detto dopo aver ascoltato l'intervento di stamane del collega Saba e aver sentito quest'ulteriore testimonianza di "coerenza", di una coerenza direi "dinamica", che contraddice le precedenti posizioni espresse dai colleghi democristiani e dallo stesso collega Saba. Perché, in verità, le aspettative, le ipotesi originarie (soprattutto tra gli operatori del settore, tra i sindacalisti che noi abbiamo avuto modo di sentire qualche settimana fa) e anche le considerazioni più logiche da tutti sviluppate inducevano a pensare che, conosciuto il rinvio del Governo e conosciute le ragioni di questo rinvio, la discussione sulla legge rinviata — sia in Commissione, sia in Aula — sarebbe stata finalmente spedita e agevole per almeno tre ragioni: per il fatto che i rilievi mossi dal Governo (in effetti è difficile sostenere l'opposto) non riguardavano le finalità essenziali della legge ma — al contrario — aspetti di portata minore, sui quali si poteva logicamente pensare che non difficili sarebbero state le convergenze, l'incontro, le possibilità di risposte che superassero la ragione di quei rilievi.

La seconda ragione che poteva indurre a questa ipotesi di agevole e spedita discussione era data dal fatto che gli articoli più dibattuti per lunghi mesi in Commissione e poi in Aula, cioè gli articoli 4, 5, 6 e 7 nessuna eccezione di incostituzionalità avevano prodotto — come qualcuno minacciava, o avrebbe gradito, nel dibattito di novembre in Aula — nessuna possibile, supposta negazione di diritti fonda-

mentali alla libertà, alle scelte delle organizzazioni, degli enti per la formazione professionale questi articoli avevano determinato e che, insomma, pertanto nessun rinvio, nessuna eccezione, su tali articoli così dibattuti, da parte del Governo era stata fatta.

Ed ancora, terza ragione: gli articoli che ho citato (mi riferisco soprattutto agli articoli 6 e 7 e chi non ha memoria corta non può dimenticare) erano stati approvati in Aula, dal Consiglio, con una maggioranza — voglio ricordarlo — non risicata e anche con l'apporto, seppure sotto forma di astensione, di tanti colleghi democristiani. Tanto era accaduto quale frutto dei numerosi incontri — tenutisi tra i gruppi della maggioranza, il gruppo D.C. e la Giunta — che avevano fatto scaturire una nuova e definitiva formulazione degli articoli 6 e 7, diversa da quella originaria degli emendamenti della Giunta. La stessa espressione "numero programmato" — usata per uscire dall'*impasse*, chi non la ricorda? — non è stata forse accompagnata dall'esplicito e unanime consenso dei presenti all'incontro specifico svoltosi nella sede del gruppo democristiano, presente il presidente del gruppo democristiano, il collega Rojch? E chi non ricorda il protocollo di accordo politico siglato, a conclusione di quella riunione, sia dall'Assessore al lavoro, sia dai rappresentanti — tutti presenti — dei partiti della maggioranza che sostiene la Giunta, sia da alcuni colleghi della Democrazia Cristiana, compreso il presidente del gruppo democristiano?

Per tutte queste ragioni ci pareva, e pareva a tutti, che sarebbe stato illogico, in alcun modo giustificabile, approfittare del rinvio della legge da parte del Governo per riproporre *ab ovo*, di sana pianta, tutta una materia che era stata dibattuta e che aveva trovato risposte considerate da tutti ragionevoli, equilibrate, responsabili, percorribili e non penalizzanti per nessuno. Tuttavia, il contrario è accaduto. Le previsioni sono state contraddette dai fatti; le previsioni sono risultate eccessivamente ottimistiche perché i colleghi democristiani, approfittando della loro preponderanza numerica in Commissione, hanno voluto

imporre la discussione sull'intera legge; e non basta e non serve e non giustifica alcunché l'affermazione del collega Saba secondo la quale la legge rinviata, non essendo più legge, diventa nuovamente disegno di legge. Il problema non è di natura formale, è di natura politica. Certo, nessuno può contestare al gruppo democristiano, come a nessun altro gruppo, l'esercizio legittimo del diritto di operare in Commissione, anche in presenza di una legge rinviata, per un'ulteriore modifica, di operare per la ricerca di una superiore perfezione che è sempre problema che si pone per tutti. Ma, altrettanto — si potrebbe aggiungere — qualunque gruppo avrebbe potuto fare e — altrettanto, si potrebbe concludere — probabilmente, non oggi, ma forse fra un mese o due mesi, in quest'ansia di ricerca della perfezione, noi saremmo pervenuti, con grave ritardo, dunque, ad approvare una legge, che, da troppo tempo, viene attesa e che, da troppo tempo, attende l'operatività concreta dell'intervento.

I colleghi della Democrazia Cristiana, appigliandosi in sostanza a ragioni formali, hanno voluto riproporre tutta quanta la discussione sull'intera legge, ancorché concentrando l'attenzione su due soli articoli. Infatti, non sarebbe stato necessario discutere tutti gli articoli della legge; sarebbe stato sufficiente apportare due semplici modifiche: all'articolo 6, per l'appunto, e all'articolo 7. Così i colleghi democristiani hanno fatto. Con questa convinzione hanno agito, ben consci che con queste due piccole modifiche, apparentemente modeste, marginali, avrebbero in sostanza potuto stravolgere la natura, l'essenza della legge, trasformandola da strumento innovativo, da strumento capace di dare certezze di rigore, di ordine e di disciplina, in un provvedimento così pasticciato da far ricadere l'intervento della Regione nelle secche del clientelismo e tale da riportarci indietro, in contraddizione con i richiami che anche oggi e ieri, a proposito di programmazione, si sono sprecati: i richiami al rigore, alla moralizzazione, al risanamento, a voltare pagina, a "costruire" su un terreno di certezze e di produttività. Ma vedo che i richiami

non riescono a superare l'ambito delle parole, anche se riferiti ad un settore così vitale, ad un servizio pubblico così importante come quello della formazione professionale, per altro così direttamente collegato alle esigenze di uno sviluppo programmato, di uno sviluppo effettivo della Sardegna. Così, i colleghi democristiani, avvalendosi esclusivamente della loro preponderanza numerica in Commissione e disinvoltamente dimenticando i loro stessi richiami, sono riusciti ad imporre, tornando al punto di partenza, la originaria, vecchia posizione, da essi sostenuta con coerenza, direi pervicace, mentre nello stesso tempo si accusava e si accusa tuttora la Giunta e i gruppi che sostengono la maggioranza di rigidità e di chiusura. Ma la verità è l'esatto contrario.

Il collega Saba, per confondere le carte in tavola, per sviare l'attenzione dai problemi reali, ha voluto trasformare — e non è solo un fatto formale — il termine "numero programmato" in "numero chiuso", che è altra cosa. Sarebbe stato difficile al collega Saba, dopo due ore di esaltazione della programmazione, opporsi ad una formulazione che chiama in causa appunto la programmazione e il collega Saba non si è accorto di cadere in contraddizione nel suo stesso discorso di stamane allorché, parlando dell'articolo 28, rivendicava la legittima priorità di assunzione per chi ha prestato servizio rispetto a chi non ha mai prestato servizio. Ma il collega Saba, con altrettanta foga ed eguale disinvoltura, ha voluto poi — di fronte allo "spauracchio" della graduatoria — dimenticare questa priorità tanto conclamata. Perché? E' semplice. Per consentire agli enti privati la libertà assoluta di attingere dall'elenco degli aspiranti idonei. Il collega Cogodi ricordava stamattina come, attraverso l'adozione di un tale sistema gli enti privati possono di fatto assumere chiunque. Una volta, infatti, stabilito il titolo richiesto, laurea o diploma, sarà praticamente impossibile negare a chi ne è fornito l'idoneità e, quindi, la possibilità e la legittimità della sua assunzione. Ma la realtà è questa: i diplomati e i laureati disoccupati, alla ricerca vana di un posto di lavoro nella scuola o in altri settori del

pubblico impiego e, quindi, gli aspiranti all'insegnamento nella formazione professionale non saranno, certo, duecento, trecento, ma sicuramente migliaia, come ben sa chi conosce le cifre della disoccupazione intellettuale in Sardegna, elevatissime in tutte le province della Sardegna, senza alcuna distinzione. E, quindi, è abbastanza singolare e contraddittorio che il collega Saba, in questo caso, ipotizzando per gli enti privati, una sfera di libertà assoluta, al di là di qualunque graduatoria, nella scelta degli insegnanti si dimentichi poi di quel principio da lui stesso e da altri colleghi democristiani sostenuto (io ricordo la discussione di novembre qui in aula), si dimentichi della rivendicata priorità da accordare, per chi ha già prestato servizio, nell'accesso all'insegnamento nella formazione professionale.

La verità è che si vuole difendere una realtà costituita, conosciuta e, voglio dire, anche utile. Giacché dietro i proclami di opzioni ideologiche, culturali, vi è altro (il collega Cogodi lo ha detto in maniera netta): vi è un pluralismo che non può dirsi tale, che è difficile, se non con molta fantasia e con molta bontà d'animo, definire ideologico; vi è un pluralismo — diciamolo — di marca clientelare: quel pluralismo che si realizza nel rapporto preferenziale "dell'amico dell'amico", della frequentazione, più o meno abitudinaria, di questo o di quell'altro centro di potere, di questa o quell'altra realtà che può dare risposte positive non solo ai bisogni dell'ideologia, ma anche a quelli più "concreti" di certezza e di stabilità di lavoro.

Questi sono i fatti dell'esperienza del passato che si vogliono ancora perpetrare proponendo schemi antichi che risultano superati anche dalla normativa più recente delle Regioni in materia di diritto allo studio. Altro che muoversi sulla strada del risanamento e del rinnovamento! E' chiaro il contrario: dietro argomentazioni apparentemente assai nobili, si vuole che permangano situazioni che non è esagerato, non è azzardato definire situazioni di scandalo e di corruzione, così come purtroppo e molto spesso, ce ne ha offerto inconfutabile esempio la lunga esperienza del passato.

Dice il collega Saba che le graduatorie sono una nostra invenzione e sarebbe una invenzione della maggioranza, della Giunta, giacché non si parla di graduatorie nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della formazione professionale e non se ne parla nella 845. Questo è un tema che abbiamo lungamente dibattuto; e sappiamo molto bene come la 845, anche rinviando la normativa dell'articolo 9 abbia potuto evitare di pronunciarsi su un problema così spinoso, e sappiamo bene come non fosse questo il problema, nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della formazione professionale, al centro del confronto Sindacati-Regioni-Governo, ma fossero altri i problemi e quindi è logico, è ragionevole considerare assolutamente influente il richiamo a quel contratto quale sostegno palesemente artificioso all'assai incerta validità del proprio assunto.

Ho accennato prima alla più recente normativa sul diritto allo studio. Le ultime leggi regionali approvate sulla materia, affrontano il rapporto tra Regione, tra ente pubblico e scuole private. Si badi bene, si tratta di scuole non totalmente finanziate dall'ente pubblico, dalla Regione, come per gli enti di formazione professionale, ma finanziate unicamente (mi richiamo al D.P.R. 616 per le Regioni a statuto ordinario), per rispondere alla esigenza di una piena realizzazione del diritto allo studio, e quindi ad una esigenza degli studenti. Ebbene, in molte di queste ultime leggi regionali, in materia di diritto allo studio, si rivendica giustamente e viene sancito in precisi articoli, il diritto, la prerogativa legittima della Regione di poter intervenire, sotto forma di indirizzo e di controllo, anche nel reclutamento e nell'assunzione del personale insegnante delle scuole private; le quali — come è noto — ricevono contributi e possono riceverli sostanzialmente ed esclusivamente per il diritto allo studio, non per la loro intera gestione. Questo nella scuola ordinaria.

Se ciò avviene nella scuola, a maggior ragione appare legittimo, giusto, in coerenza con le prerogative della Regione (che tanto si rivendicano quando fa comodo) di indirizzo e di

programmazione in un settore così importante come quello della formazione professionale. Appare giusto, ragionevole che la Regione sappia rendersi responsabile e sappia curare le finalità, l'uso, l'utilizzazione dei fondi che spende nell'interesse della collettività, ancorché per funzioni che delega ad enti privati.

La soluzione definita dall'articolo 6 (voglio ricordarlo: emendato a seguito dei precisi accordi di cui ho già parlato e del dibattito che si sviluppò in aula a novembre) non era quella originaria dell'emendamento della Giunta, che prevedeva, cioè, il rispetto rigoroso, e legittimo, della graduatoria (né, ancora, per questo aspetto, penso possano sussistere eccezioni di incostituzionalità) sia per l'Ente pubblico che per l'ente privato, data la natura non meno "pubblica" del servizio che è chiamato a prestare quest'ultimo.

La formulazione approvata dal Consiglio con la legge del novembre scorso prevedeva il numero programmato, prevedeva cioè la possibilità di una graduatoria limitata. E questo è giusto, e questo è responsabile ed è in coerenza con la volontà di programmazione che tanto si proclama: che si possa, cioè, assumere nell'ambito di un numero programmato (non chiuso, come vorrebbe l'onorevole Saba) in base alle esigenze reali definite triennialmente e annualmente per la formazione professionale. Il che vuol dire anche — data la formulazione dell'articolo 6 — che indubbiamente si impone una precisa e conseguente disciplina a livello di regolamento. Certo, io capisco che interpretazioni diverse possano essere date; ma chiunque abbia dimestichezza con problemi di questa natura, sa bene che la graduatoria non può riguardare soltanto il numero degli insegnanti corrispondente al fabbisogno accertato all'atto di partenza dei piani ma un numero superiore, giacché intende che tale graduatoria, se non si è ciechi, deve essere determinata nella sua entità numerica anche in rapporto al prevedibile mutare delle situazioni di attuazione e di sviluppo dei piani, nonché alle normali e scontate esigenze di supplenza.

La graduatoria di cui all'articolo 6 riconosce dunque agli enti privati l'esercizio di una

facoltà di scelta ampia e concreta, più di quanto non si voglia ora far credere.

E si può ancora aggiungere che l'articolo 6 — anche per questo aspetto — prefigura una soluzione equilibrata, non integralistica, ragionevole di questo problema così dibattuto. Su ciò, prima, a novembre, si convenne tutti, anche i colleghi democristiani che approvando la definitiva formulazione dell'articolo 6, siglarono quel documento al quale prima mi richiamaivo, nel quale si sottolineava (in contrasto con quanto diceva il collega Saba stamattina) l'assoluta necessità di garantire, attraverso il regolamento, un adeguato punteggio agli aspiranti che avessero già prestato servizio. Fu siglato, dunque, un accordo talmente definito e chiaro, tra il gruppo democristiano, i gruppi della maggioranza e la Giunta che si discuteva e si poneva l'accento non sugli aspetti generali di applicazione della legge, ma su aspetti minuti, già pensando al regolamento. Questa è la realtà dei fatti. Per queste ragioni, è evidente che l'emendamento della Giunta che ripristina l'originario articolo 6 non può che essere riapprovato dal Consiglio.

Il discorso diventa ancora più agevole per l'articolo 7, sul quale, inopinatamente, praticamente allo scadere dei lavori della prima Commissione, qualche collega democristiano ha voluto porre un problema che non era stato neppure adombrato in precedenza, nella lunghissima discussione di settembre, ottobre...

ROJCH (D.C.). Perché si era sbagliato. Avevamo sbagliato.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Certo, voi siete per la perfettibilità e per questo vi siete accorti, a conclusione dei lavori della Commissione, che forse non tutte le possibilità erano state scandagliate per tornare al punto di partenza, e allora avete inventato, traducendolo sotto forma di ulteriore ultimo comma all'articolo 7, avete inventato questa strana possibilità: gli enti privati, in deroga a tutto, persino alle graduatorie, potrebbero attingere, nell'assunzione del personale, anche dal personale docente di altre Regioni!

ROJCH (D.C.). Io le faccio una domanda.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Noi comprendiamo la natura "salesiana", la particolare condizione di tanti ordini religiosi gestori di corsi; comprendiamo tutto questo... Io consento la domanda; non sono come il collega Saba...

ROJCH (D.C.). Professor Orrù, le faccio un esempio; se lei mi risponde a questo, noi siamo disponibili anche a ritirare l'emendamento. Solo trenta secondi.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Accetto la domanda, una solo però, una sola...

ROJCH (D.C.). Una sola.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, una interruzione e poi basta.

ROJCH (D.C.). Onorevole Orrù, prendiamo questa ipotesi del salesiano, diceva lei. Ipotizziamo, cosa frequente, un salesiano, direttore di un centro di addestramento professionale; lei sa bene, persona seria, competente, capace, qualificata sul piano professionale, perché i salesiani sono abituati a mandare gente seria, competente e capace. Bene, per una qualunque ragione, la casa madre richiama il salesiano a Roma o non so dove.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Aspetta qualche mese... Ho già capito.

ROJCH (D.C.). In questo caso, come può essere sostituito in Sardegna?

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Aspetta qualche mese e poi si iscriverà nella graduatoria e farà il concorso come gli altri, oppure verrà preso come esperto, ma non mi pare necessario...

ROJCH (D.C.). Lei ritiene che mandare una persona non qualificata sia dare un contributo per una qualificazione nelle scuole di

addestramento professionale?

Mi risponda per favore.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. La domanda è finita, io l'ho capita...

PRESIDENTE. Onorevole Rojch per favore, lasci parlare l'oratore. Colleghi prendete posto per favore. Onorevole Orrù continui il suo intervento senza raccogliere interruzioni.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Ho capito la domanda prima ancora che il collega Rojch la ponesse, e la domanda è frutto di una folgorazione ultima e improvvisa, alla fine dei lavori della Commissione. Prima, infatti, non era venuta in testa a nessuno.

ROJCH (D.C.). Risponda, ci trovi una soluzione...

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Adesso non accetto domande. La soluzione c'è, la soluzione è nella legge. Ho già risposto. E' negli stessi articoli già concordati, anche col collega Rojch. Tali articoli prevedono, attraverso l'albo, le graduatorie, l'assunzione del personale che abbia determinati requisiti di professionalità, di titolo di studio e di professionalità. La differenza sarebbe questa: il salesiano, anziché essere assunto oggi, in gennaio, verrebbe assunto magari tre mesi dopo. Ma per questo, non credo, per affrettare di tre mesi l'assunzione del salesiano, io proprio non credo sia stato studiato questo emendamento sotto forma di terzo comma all'articolo 7: una novità assoluta, assolutamente ingiustificabile, che il Consiglio non può che respingere, così come non può che respingere quella formulazione riduttiva e stravolgente che è stata data all'articolo 6.

Sul terzo punto (e sto per concludere), l'articolo 28. Il collega Saba ne ha parlato a lungo; l'ha ripreso, entrando nel merito dei problemi, il collega Cogodi. Io non entrerò nuovamente nel merito. Voglio solo ricordare, perché anche qui non si stravolga lo svolgimento reale dei fatti, che l'articolo 28 (non si ha nessuna difficoltà a dirlo, e poi tutti lo sanno)

fu frutto di una risposta elaborata dalla Giunta, arricchita dal lavoro della Commissione, arricchita col consenso di tutte le forze politiche, democristiani compresi; esclusi i colleghi radicali che mi pare in quel momento non fossero presenti e i colleghi missini. Con l'articolo 28 si tentava di rispondere a realtà di precariato, spesso di lunga data, indubbiamente talora incresciose e anche drammatiche, studiando di porre in essere garanzie di certezza e di stabilità del posto di lavoro per tanti docenti della formazione professionale. Le soluzioni che allora si presentarono furono essenzialmente due: una, quella del concorso pubblico, che non avrebbe dato garanzie di certezza e stabilità del posto di lavoro; lo sapevamo tutti; l'altra quella del concorso riservato, nella forma poi stabilita dall'articolo 28. Ci siamo tutti battuti per una soluzione come quella indicata dall'articolo 28, ma non c'è sfuggita allora e non ci sfugge oggi tanto meno, non sfuggiva a nessuno di noi che una certa "arrampicata", una certa forzatura nella formulazione di questo articolo 28 si era fatta. Perché, è vero, esistevano casi precedenti di concorsi riservati e il collega Saba li ha citati: nel CRAAI, per esempio, o nella scuola. Ma nessuno di questi casi precedenti citati — purtroppo questa è la realtà — nessuno di questi casi prevedeva la possibilità del concorso riservato per un tempo così minimo di esercizio della professione come il nostro articolo 28, per poi passare in ruolo; nessuno. Il caso del CRAAI prevedeva 24 mesi, peraltro per assunzioni di manovalanza generica; il caso della scuola, che oggi si discute col disegno di legge sul precariato presentato dal Governo e tuttora in Commissione, lo sappiamo bene, prevede ben due anni, due anni di insegnamento con incarico del Provveditore quale requisito indispensabile per partecipazione ai corsi abilitanti e, dunque — se va bene —, per il passaggio in ruolo. E chiunque conosca la scuola sa che prima dei due anni di incarico del Provveditore quasi tutti gli insegnanti, anzi, tutti gli insegnanti, hanno almeno un anno, due anni e, qualche volta, anche dieci di insegnamento precario. Ecco quindi "l'arrampicata", la forzatura fatta da noi inseguendo, giustamente, tutti quanti, risposte che fossero di giustizia a problemi che sapevamo — ripeto — di realtà, incresciose e anche drammatiche per tanti docenti.

Ma il punto oggi essenziale, che esorbita — direi — dall'ambito specifico dei problemi che affronta l'articolo 28, è questo: noi sappiamo — qui è la risposta che noi dobbiamo dare — noi sappiamo che sull'articolo 28 (e non c'è da stupirsi, perché la consapevolezza della difficoltà l'avevamo già prima), sull'articolo 28 il Governo ha in sostanza espresso l'unico rilievo di fondo, perché gli altri rilievi riguardano aspetti di formulazione, aspetti tecnici di coordinamento della legge; l'unico rilievo di sostanza è quello relativo all'articolo 28. Ma se questo è, come noi sappiamo, giacché su questo punto, i rappresentanti del Governo si sono dimostrati irremovibili, dobbiamo anche aver chiara la consapevolezza che riapprovare la legge (questo è il problema) con l'articolo 28 così com'è significa assumersi la responsabilità di un sicuro rinvio alla Corte Costituzionale e, quindi, di allungare i tempi, probabilmente *sine die*, del passaggio alla operatività concreta della legge (questo è il problema), penalizzando...

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Il Governo non ha operato nessun taglio all'articolo 28; l'avete fatto voi sotto banco.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Il Governo si è mostrato di diverso avviso: se tu leggi le motivazioni del rinvio, cambi idea. Perché è diversa la natura dei problemi e il Governo...

SABA BENITO (D.C.). Il Governo dice di cassarlo tutto.

ORRU' (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Appunto. Ma, è inutile ripetere la discussione. Tu stesso ne hai riproposto stamattina i termini. Io sto ponendo questo problema, dal quale non possiamo sfuggire. Il problema è questo: noi possiamo rispondere riproponendo tutto intero l'articolo 28, ma allora dobbiamo sapere (e, forse, c'è qualcuno che può gradire anche questo esito) noi dobbiamo sapere che la legge potrebbe aspettare, *sine die*, il momento della sua operatività concreta, penalizzando in tal modo tutto il personale della formazione professionale. Noi questa responsabilità non vogliamo assumercela, per cui ci sembra ragionevole, giusta la proposta intermedia

che viene dall'emendamento della Giunta. E gli altri problemi? I problemi di questi precari, alcuni con un incarico, altri con due incarichi o, comunque, con meno di dieci mesi di insegnamento? Altri di provenienza CISAPI? Come rispondere a questi problemi? Bé, io, personalmente, penso che le soluzioni non si racchiudano tutte quante e non debbano racchiudersi tutte quante nell'ambito dell'articolo 28. Le risposte possono essere date già dall'articolato così com'è della legge: sia attraverso la giusta priorità da accordare nella graduatoria, attraverso adeguato punteggio, per chi ha già insegnato; sia attraverso (e ciò non dico a caso) risposte nuove che possiamo meditare, sulle quali abbiamo avuto già modo di discutere anche con colleghi democristiani, e lungo qui sarebbe il discorso per riproporre tutta questa tematica. Ma, per concludere, io ritengo che a questi insegnanti noi possiamo e dobbiamo dare risposte che garantiscano loro prospettive certe, concrete di insegnamento e di lavoro.

Per tutte le ragioni che ho detto, concludendo e riassumendo le argomentazioni sviluppate, la posizione del gruppo comunista è la seguente: gli articoli 6 e 7 vadano ripristinati così com'erano nel testo esitato a novembre, approvato (voglio ricordarlo) dal Consiglio con una maggioranza ampia e l'articolo 28 — giusta la proposta mediatrice della Giunta — vada approvato nella nuova stesura, al fine soprattutto di garantire (e questo non è un fatto secondario, lo sanno bene gli operatori della formazione professionale), al fine di garantire l'immediata operatività della legge e di sventare ulteriori rinvii nell'attuazione di un provvedimento così urgente e fondamentale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori, relatore di minoranza.

DETTORI (D.C.), relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sia necessario fare un po' di chiarezza su quanto finora è stato affermato in quest'aula dai colleghi del Partito comunista, per riportare il dibattito e il confronto ai loro reali contenuti, ai loro reali confini senza ingigantire ed amplia-

re le differenze tra le diverse posizioni della maggioranza e della Democrazia Cristiana, differenze che il rinvio e i rilievi del Governo sicuramente non giustificano e non motivano. Io credo infatti che se noi ci attenessimo alla sostanza e alla lettera dei rilievi stessi, scopriremmo con molta semplicità e con molta facilità che sicuramente essi, pur offrendo l'occasione per un sostanziale miglioramento della legge approvata nel novembre dello scorso anno dal Consiglio regionale non giustificano certamente quelle affermazioni così radicali fatte qui, in quest'aula, soprattutto dal collega Cogodi.

Noi comprendiamo, per la verità, che il Partito comunista, per bocca dell'onorevole Cogodi e per motivi squisitamente politici (per motivi, meglio, strumentalmente politici), vuole dipingere le cose con tinte più fosche di quanto non siano in realtà, vuole in sostanza, il Partito comunista, dipingere il diavolo più rosso di quello che in effetti non sia, preferisce alzare il tono della polemica, creare divisione e contrapposizioni più ampie, più profonde e consistenti, creare occasioni di scontro ove non c'è motivo di scontro e non esiste divisione, ove al massimo vi può essere lo spazio per qualche ridotta, modesta divergenza. Ovviamente questo atteggiamento del Partito comunista, lo ribadisco, ha motivazioni politiche, sia particolari che di portata più generale. Le motivazioni particolari sono ovvie ed evidenti: sia stamane con l'intervento del collega Cogodi, sia poco fa con quello del collega Orrù, sia ancora prima con gli atteggiamenti in Commissione e con le dichiarazioni sulla stampa si è tentato di mostrare la Democrazia Cristiana come la parte politica che stava, col proprio atteggiamento, prima tentando di impedire, addirittura, l'arrivo in aula per questa sessione della legge stasera in discussione, poi tentando di stravolgerne il contenuto approvato nello scorso novembre; ed inoltre tentava addirittura l'invio della legge stessa alla Corte Costituzionale, data la nostra posizione di rifiuto all'accettazione totale dei rilievi mossi dal Governo, come se questa mancata accettazione totale dei rilievi mossi dal Governo fosse per il Consiglio regionale una novità assoluta.

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

Alcuni esempi citati dai colleghi, soprattutto dal collega Saba qui in Consiglio, ma anche in diverse altre occasioni in Commissione, hanno dimostrato che non sempre il Consiglio regionale ha recepito per intero quelli che erano i rilievi del Governo; anzi, in moltissime occasioni, tali rilievi sono stati del tutto ignorati, per ragioni diverse, per valutazioni sicuramente differenti da quelle che possono spingere un funzionario ad interpretare una norma secondo criteri strettamente giuridico-normativi e non certamente secondo criteri che possono entrare nel vivo di una realtà che il Consiglio regionale sardo conosce meglio di quanto non possano conoscerla i funzionari romani.

Non vi è, per la verità, comunque, molto di vero in queste affermazioni e in questi tentativi di scaricabarile operati dal Partito comunista; basterebbe pensare a quanto è accaduto in Commissione. Noi non abbiamo ritardato nulla, se ritardi vi sono stati questi sicuramente non sono addebitabili alla Democrazia Cristiana. Innanzitutto noi abbiamo perso una settimana attendendo che la Giunta venisse in Commissione a riferire qual era l'atteggiamento del Governo sulla legge del novembre dell'81. Questo perché, data la concomitanza della data del rinvio con le feste di fine d'anno, obiettivamente la Giunta non aveva avuto la possibilità ed il tempo di sentire i rappresentanti del Governo, e quindi non le era stato possibile venire in Commissione a riferire. Una volta però che questa possibilità vi fu, la Giunta venne, riferì, ci fece sapere che alcuni rilievi del Governo praticamente erano stati ritenuti non più validi e potevano essere accantonati, ed allora abbiamo dato l'avvio all'esame e avremmo potuto addirittura esitare in Commissione la legge rinviata in una giornata, se i rappresentanti del Partito comunista ed il rappresentante del Partito socialista non si fossero rifiutati di arrivare ad una votazione immediata sugli emendamenti che noi proponevamo. Ora, era giusto obiettivamente insistere ed intervenire per motivare le varie ragioni che spingevano i rappresentanti della maggioranza a non accettare i nostri emendamenti e le nostre modificazioni, però sicuramente non era un atteggiamento

legittimo ed accettabile che queste motivazioni portassero ad un ritardo nell'approvazione della legge e nella esitazione della legge da parte della Commissione; non era giusto perché si rischiava che in caso di richiesta di relazione di minoranza (cosa sempre possibile) da parte del rappresentante del M.S.I.-Destra Nazionale, o da parte del rappresentante radicale, noi effettivamente oggi non avremmo potuto discutere, come stiamo discutendo, questa legge. Quindi nessuna volontà di rinvio, nessuna volontà di ritardare da parte della Democrazia Cristiana.

Poi per quanto attiene all'intento più generale perseguito dal Partito comunista, io credo che questo sia altrettanto evidente e chiaro: il Partito comunista vuole mostrare la Democrazia Cristiana come quella parte politica che cerca lo scontro comunque, lo scontro per lo scontro, che fa un'opposizione preconcepita, che è anti-unitaria, per tentare di giungere alla conclusione che la Democrazia Cristiana sta cercando di rompere l'unità, e anche la discussione di una legge rinviata come questa sull'inquadramento nel ruolo unico regionale dei dipendenti della formazione professionale può essere un'occasione buona. Io non riesco ad interpretare in altro modo, per la verità, l'atteggiamento soprattutto del collega Cogodi stamattina, che è stato indubbiamente un atteggiamento non motivato dal contenuto o dall'oggetto del dibattito, io credo che obiettivamente vi sia una strumentalità in questo atteggiamento, altrimenti non si spiega; perché, se noi guardiamo ai rilievi del Governo, ci renderemo subito conto tutti quanti, se abbiamo un po' di disponibilità, un po' di buona volontà, ci rendiamo conto tutti quanti che questi rilievi non meritano, a nostro avviso, l'importanza che si vuole ad essi attribuire.

Guardiamo, ad esempio, il primo rilievo che riguarda l'articolo 8. Il rilievo del Governo dice: "L'articolo 8, prevedendo la possibilità di assunzione di personale docente a tempo determinato, contrasta con l'articolo 9, quinto comma, della legge quadro per la formazione professionale numero 845 del 1978, che demanda alla legge regionale la disciplina dei casi e le mo-

dalità di assunzione a termine dei docenti, solo per corsi particolari”.

Noi abbiamo preso l'articolo 8, lo abbiamo riletto, e abbiamo visto che questo rilievo del Governo aveva un richiamo diretto ed immediato al testo del primo comma dell'articolo 6, vi era cioè una connessione, un collegamento di contenuto, di sostanza e di forma dell'articolo 6. Abbiamo semplicemente operato questo tipo di ragionamento, siccome il Governo chiede alla Regione che venga regolamentata per legge l'effettuazione di corsi particolari, o la possibilità di supplenze, non si può più parlare di numero programmato, perché, se noi programiamo un numero che poi sicuramente non potrà essere rispettato, in quanto l'effettuazione di corsi particolari lo esclude, è chiaro che è più opportuno non prevedere il numero programmato e questo badate, prescindendo da una valutazione di più larga portata, nel senso che per noi, obiettivamente, risulta difficile parlare di numero programmato, preciso, di numero dettagliato per tre anni. Io non credo che sia per nessuno possibile prevedere per l'arco di tre anni quale sarà il numero di docenti sufficiente per far fronte alle esigenze della formazione professionale, noi crediamo di no, ma prescindendo pure da questa valutazione di massima, noi abbiamo ritenuto che proprio il rilievo del Governo sulla necessità di prevedere per legge l'effettuazione di corsi particolari, escludesse automaticamente il numero programmato. Dunque dove sta questa volontà clientelare che emerge comunque e sempre, come accusa nei confronti della Democrazia Cristiana? Come possiamo parlare di clientelismo! E' inutile che i compagni, che i colleghi del Partito comunista si riferiscano sempre a questo clientelismo: quando fate queste affermazioni dimenticate volutamente che, innanzi tutto, restano valide le graduatorie, e che, perché sia possibile l'accesso a questa graduatoria è comunque indispensabile e necessario il concorso. Dove stia il clientelismo io veramente non riesco a comprenderlo! Perché di clientelismo avremmo probabilmente potuto parlare nel caso non vi fosse un concorso pubblico, ma quando noi sappiamo per certo, perché così dice la legge testualmente, che per l'inclusione nelle gradua-

torie, è necessario anche per chi andrà ad insegnare negli enti privati, è necessario sostenere un concorso pubblico, ditemi voi dove può esservi clientelismo, se è la stessa Regione che controlla l'effettuazione e l'espletamento del concorso, è la stessa Regione. Qui si tratta di fare una scelta ben diversa, ed è la scelta tra numero chiuso e numero aperto, come avviene in tutte le graduatorie per tutti i tipi di insegnamento, perché noi sappiamo che per la scuola ordinaria, normale, esistono i concorsi ed esistono le graduatorie, però non esiste il numero chiuso, stranamente il numero chiuso si vuole invece inserire nelle graduatorie dei docenti della formazione professionale.

Quindi, io credo che sia obiettivamente insostenibile una argomentazione del genere, così come obiettivamente è insostenibile l'altra argomentazione che, siccome sono migliaia quelli che attendono, non si può pensare praticamente a bloccare la possibilità di insegnamento a chi non è inserito nell'ordine, nelle graduatorie.

Noi abbiamo scelto una strada, che è una strada di mediazione, di accordo, d'intesa, e in questa intesa abbiamo incluso effettivamente la libertà del non rispetto puntuale e preciso delle graduatorie, per gli enti privati che non si chiamano privati, ma la legge meglio li definisce enti convenzionati; perché l'articolo 5 della 845 non parla di enti privati, ma parla di enti convenzionati, e quando noi ci riferiamo agli enti convenzionati, non ci riferiamo solo agli enti gestiti da frati e da suore, come il Partito comunista vuole fare intendere, ma noi ci riferiamo a ben altre realtà. Io leggo la lettera b) del secondo comma dell'articolo 5 della 845, che recita testualmente: “L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti, è realizzata mediante convenzione nelle strutture di enti che siano emanazione, o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori; o di associazioni, con finalità formative e sociali; o di imprese o loro consorzi; o del movimento cooperativo”, quindi credo che questa dizione di enti privati, sebbene esatta da un punto di vista formale, sia quanto meno criticabile ed oggetto di

possibili rilievi da un punto di vista strettamente politico, perché si usa probabilmente con fini e con intendimenti non sicuramente propri e precisi, si usa solo per far sì che la Democrazia Cristiana venga coperta sempre da questo velo di partito che vive sul clientelismo.

Quindi noi abbiamo proposto l'emendamento all'articolo 6, un emendamento soppressivo parziale, dove praticamente prevediamo che in collegamento sostanziale e formale con l'articolo 8, venga cancellato il numero programmato.

Riteniamo di aver bene operato, e riteniamo soprattutto di non aver stravolto in alcun modo la sostanza della legge, e di non essere venuti meno a nessun accordo sottoscritto con le altre forze. Io non voglio leggere il protocollo d'intesa sottoscritto dai nostri rappresentanti di gruppo e dall'assessore Sechi; potrei anche leggerlo, perché ce l'ho qui, ce l'ho a disposizione, ma ritengo più corretto non leggerlo. Tuttavia questo accordo, se volessimo leggerlo, non parla di numero programmato, parla di modalità di strutturazione dell'albo, e di modalità di chiamata dalle graduatorie da parte di tutti gli enti, di quelli privati e di quelli pubblici, ma non parla di numero programmato. Il numero programmato era sicuramente un aspetto marginale di tutta la vicenda che si è dibattuta in Consiglio regionale, era sicuramente un aspetto marginale, e ripeto, noi abbiamo ritenuto di farlo scomparire dalla legge, solo perché così ci pareva che il Governo nella sostanza ci richiedesse; quindi abbiamo previsto una sua soppressione nel rispetto del rilievo del Governo, non per una volontà di andare contro quelli che sono i rilievi del Governo.

L'altro problema è quello posto dall'articolo 7. Obiettivamente questo dell'articolo 7 è un emendamento innovativo, ed è sicuramente importante nella sua portata, però noi riteniamo che sia un emendamento dovuto, dovuto perché esistono degli enti che hanno ramificazioni anche in continente e che verrebbero obiettivamente posti in difficoltà se noi non prevedessimo quanto abbiamo previsto in questo secondo comma dell'articolo 7, che è tra

l'altro un comma, noi riteniamo, che avrà rilievo sicuramente limitato da un punto di vista concreto. Noi non crediamo che il secondo comma dell'articolo 7 potrà avere applicazioni generali o di portata molto ampia, crediamo piuttosto che avrà applicazioni limitatissime e di portata molto, molto ridotta.

Il terzo problema è quello dell'articolo 28, e qui devo dire che ha ragione il collega Offeddu, pienamente ragione quando — interrompendo il collega Eugenio Orrù — diceva giustamente che il Governo non ci chiedeva modificazioni dell'articolo 28, ma criticava l'articolo 28 nella sua interezza, nella sua sostanza e ne voleva l'eliminazione totale. Io do lettura dei rilievi del Governo, perché non si possono falsare in questo modo le cose, come, a mio avviso, sono state falsate. Dice il rilievo alla lettera e): "Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la legge regionale, in quanto, col principio di pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, di cui agli articoli 51 e 97 della Costituzione, contrasta il sistema di concorsi riservati, di cui all'articolo 28 della legge medesima". Quindi si contesta il sistema dei concorsi riservati; non si contesta, come si sta cercando di far intendere o di lasciare intendere, la lunghezza o meno del tempo passato dagli insegnanti al servizio della Regione. No, non è in discussione questo aspetto, è in discussione il principio del concorso riservato, di cui all'articolo 28 della legge medesima, non il tempo, cinque mesi, dieci mesi, due anni, non è questo il discorso. Il problema posto dal Governo è proprio la non accettazione di un sistema di concorsi riservati. Quindi che rimanga l'articolo 28, nella sua stesura originaria, o che venga modificato, così come l'emendamento della Giunta prevede, io credo che questo non abbia importanza; dipende dalla nostra volontà, ed è una volontà politica che dobbiamo manifestare, non vi sono altri tipi di volontà, perché se noi diciamo dieci mesi, o se diciamo un incarico, prescindendo dalla sua durata, è la stessa cosa, perché comunque di concorso riservato si tratta, perché comunque abbiamo a che fare con un concorso riservato.

Noi, come Democrazia Cristiana, abbiamo

deciso di mantenere l'articolo 28, cioè di mantenere valida la scelta del concorso riservato, perché riteniamo che chi ha lavorato alle dipendenze della Regione abbia diritto ad essere tutelato, senza fare questioni di tempo. La maggioranza ha scelto un altro sistema, o sembra che voglia scegliere un altro sistema. Però sempre di concorso riservato si tratta, non è un problema di criterio labile, o troppo labile o poco labile; è un criterio che comunque il Governo ha respinto.

E sempre sull'articolo 28, il Governo rileva che il terzo comma del medesimo articolo, prevedendo l'elevazione del limite massimo di età fino ai 55 anni per i partecipanti ai concorsi riservati, contrasta con i principi generali vigenti in materia di pubblico impiego.

Questo è un aspetto che probabilmente resta comunque così come era nella stesura originaria della legge, e credo che su questo nessuno abbia osservazioni da fare. Quello che comunque preme, ed ho concluso, è far sì che anche nell'articolo 28 si dia almeno la possibilità di un tentativo di entrare negli organici della Regione, perché probabilmente, cercando di essere più giusti e più coerenti si finisce con l'essere meno giusti e meno coerenti, perché se noi introduciamo, come l'emendamento della Giunta vuole dare, una discriminante di dieci mesi, probabilmente non consentiremo a numerosissime persone, a numerosissimi ex dipendenti regionali di poter partecipare al concorso, e io credo che questo non sia giusto. O modifichiamo *in toto* il meccanismo del concorso riservato, oppure lo lasciamo così come era nella stesura originaria, senza accettare supinamente suggerimenti o tentativi di modifica che noi comunque nella sostanza stiamo mantenendo. Credo di avere brevissimamente, con queste modeste argomentazioni, dimostrato che non vi sono motivi di profonda differenziazione e di profonda divergenza; io credo che i rilievi che sono stati mossi dal Governo, e le aggiunte che la Commissione ha ritenuto opportuno operare, non possano costituire sicuramente occasione di grandi battaglie o di grandi divergenze, io credo che obiettivamente la legge e gli stessi emendamenti possano essere discussi con serenità e con obiettività. La Democrazia Cristiana, sicu-

ramente, con questo spirito vuole affrontare la discussione della legge, perché ne vuole una approvazione immediata, senza ulteriori rinvii, perché è perfettamente e completamente consapevole delle aspettative dei dipendenti della formazione professionale, e non vuole correre rischi di alcun genere, soprattutto rischi di possibili rinvii alla Corte Costituzionale.

Noi crediamo che se la Giunta saprà difendere la legge come il Consiglio regionale la esiterà questa sera, rischi del genere non ve ne potranno essere, anche se la legge verrà mantenuta così come la prima Commissione l'ha esitata. Noi abbiamo fiducia quindi in un dibattito sereno, in un dibattito che non veda contrapposizioni artificiali e strumentali e abbiamo urgenza e premura che la legge venga approvata subito; tra l'altro si tratta, come voi sapete, a parte alcuni emendamenti, di una legge alla cui realizzazione e alla cui stesura la Democrazia Cristiana ha dato sicuramente un apporto fondamentale e decisivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, giudichiamo positivamente l'impegno espresso dai colleghi a nome dei gruppi consiliari per una rapida riapprovazione della legge rinviata dal Governo.

Occorre, a nostro parere, rispondere subito alle legittime aspettative del personale della formazione professionale che attende pazientemente da circa tre anni l'approvazione della legge per l'inquadramento nel ruolo unico regionale.

Riteniamo urgente e necessaria la riapprovazione di questa legge anche perché essa concorre ad avviare un processo di riqualificazione, di riorganizzazione del settore della formazione professionale, che ha raggiunto in Sardegna una dimensione rilevante, basti citare la spesa annuale, circa 54 miliardi. Occorre, a mio parere, anche per le considerazioni che hanno

svolto numerosi colleghi, procedere senza indugi verso una riqualificazione di questo settore, eliminando difetti, limiti, fra cui fenomeni di assistenzialismo, e io credo che questa legge possa concorrere a realizzare questi obiettivi politici.

La decisione del Governo, onorevoli colleghi, di rinviare questa legge, credo che abbia suscitato in tutti i gruppi politici forti perplessità, e non solo in riferimento ai problemi generali circa i rapporti Stato-Regione; anche noi condividiamo alcune valutazioni svolte dal collega Saba, riprese dal collega Cogodi, che questa decisione di rinviare la legge può essere interpretata come un concreto segno di limitare la nostra autonomia, di sindacare la nostra capacità di autogoverno. Forti perplessità ha suscitato la decisione di rinviare la legge perché i rilievi, o la maggior parte di essi, ci sembrano marginali, irrilevanti, o comunque tali da non giustificare un provvedimento così grave per le implicanze di carattere generale che solleva.

Nella fase in cui la legge è stata riesaminata dalla prima Commissione, come Giunta regionale abbiamo avuto modo di discutere con i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si è trattato, è chiaro, di una trattativa, perché non poteva esserci in quella fase una trattativa; la Giunta non può in alcun modo condizionare l'autonoma volontà che il Consiglio esprimerà, né d'altra parte gli stessi funzionari potevano condizionare un'autonoma volontà da parte del Governo. Questi colloqui tuttavia ci hanno offerto la possibilità di chiarire reciprocamente e di acquisire elementi conoscitivi circa il senso delle motivazioni di ordine giuridico e di merito che sono state alla base del provvedimento del rinvio.

Crediamo, sulla base di questi chiarimenti, di alcuni elementi conoscitivi che abbiamo rappresentato come Regione, di poter superare molti dei rilievi e delle obiezioni sollevati dal Governo; in questo senso abbiamo proposto, e la Commissione ha accolto, una serie di aggiustamenti di carattere tecnico alla legge. E' sembrato invece molto rigido, netto, fermo, l'orientamento e l'atteggiamento su un problema generale da parte del Governo, cioè sul problema

dei concorsi riservati; sulla base di questo orientamento di carattere generale, noi, come Giunta, siamo andati ad una ulteriore riflessione sul modo di formulare l'articolo 28. Da questo punto di vista l'emendamento che proponiamo non vuole rappresentare un immediato e docile allineamento a direttive che ci vengono da parte del Governo, bensì è dettato dalla preoccupazione, che io ritengo molto fondata, di evitare un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale nel caso venga riformulato nel modo con il quale fu approvato nel mese di novembre dal Consiglio regionale. E' vero, come diceva l'onorevole Saba, che il Consiglio regionale, con una larghissima maggioranza, ha approvato questo articolo, e che sulla base di questa approvazione si sono create anche aspettative da parte di alcune decine di aspiranti docenti; io credo, però, che sia giusto andare ad una riformulazione dell'articolo 28, sulla base di un riesame della materia e del problema che abbiamo fatto come Giunta regionale. Questo non significa accettazione del rilievo mosso dal Governo, e noi non vediamo niente di straordinario, di assurdo, di inconcepibile, nel riformulare in modo più corretto e nel migliorare un articolo di una legge con una riflessione che ci porti a tener conto in modo più attento di una serie di elementi che forse nella fase precedente non sono stati sufficientemente analizzati. In effetti la soluzione che noi abbiamo adottato ci consente — alla luce anche di alcune riflessioni di carattere generale, che sono state fatte dai colleghi e che sono emerse nel dibattito che si è aperto nel corso di questi mesi tra le forze politiche, tra le forze sociali, sui problemi della formazione professionale in Sardegna — di accertare in modo più chiaro, più netto, i requisiti di professionalità che possono essere uno degli elementi che possono giustificare, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, un concorso riservato. E' stato detto giustamente stamattina che la formulazione originaria, quella approvata nel mese di novembre da parte del Consiglio regionale, era troppo labile, indeterminata e, al limite, poteva consentire che un docente, che aveva svolto pochissime settimane di esperienza di insegnamento, potesse partecipare a questo concorso e

(sappiamo i meccanismi) entrare nel ruolo della Regione. Qui stiamo parlando di una particolare attività professionale, quella di docenti del sistema della formazione, e il requisito della professionalità io non ritengo che possa rappresentare un fatto insignificante o marginale.

Sono stati richiamati dei precedenti, come quello del CRAAI; ma nel precedente del CRAAI intanto si quantificava in un arco temporale di 24 mesi l'esperienza lavorativa che consentiva di accedere, di partecipare al concorso riservato, e comunque si trattava di un'attività, quella di operaio generico, dove il requisito della professionalità, a mio parere, ha meno incidenza e valenza di quanto possa avere per i docenti del settore della formazione professionale.

Noi abbiamo proposto nell'emendamento, al fine di andare ad un accertamento più chiaro, più rigoroso, se vogliamo, dei requisiti della professionalità, che a questo concorso riservato possano partecipare docenti che abbiano avuto almeno due incarichi in base alle varie leggi che si sono succedute dal '76 in poi, e almeno un periodo di dieci mesi di insegnamento. Perché siamo andati a riformularlo in questo modo? Senza introdurre chissà quale misura di carattere innovativo ma ripristinando il testo originario che la Commissione aveva a sua volta corretto, ci è sembrato opportuno quantificare in dieci mesi il periodo complessivo di insegnamento perché è possibile, per qualcuno di questi docenti, che chi ha un incarico abbia avuto un'esperienza lavorativa di nove mesi. Quindi, con la formulazione che abbiamo adottato nell'emendamento, riteniamo di aver adottato una soluzione più rigorosa e, se vogliamo, più equa. Io non credo che il fatto che la Giunta regionale (tenendo conto del rilievo del Governo, ma non per questo accettandolo supinamente) sia andata ad una riconsiderazione di questo problema, possa essere interpretato come una resa immediata alle imposizioni del Governo. Noi abbiamo tenuto conto, oltre che del merito del problema, di un aspetto politico a nostro parere molto importante: un'eventuale riconferma della formulazione approvata nel mese di novembre da parte del Consiglio regionale dell'articolo 28,

potrebbe fare incorrere la legge in un eventuale rinvio per incostituzionalità e potrebbe bloccare per anni questo provvedimento.

Si tratta quindi di un problema che a mio parere va ricondotto nei suoi termini reali; si tratta di andare a una definizione e a una formulazione più attenta, senza per questo andare ad una discussione che possa fare intravedere una certa insufficiente volontà da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale di difendere le nostre prerogative e la nostra autonomia. Io credo che sarebbe sbagliato compiere un atto politico di irrigidimento, nel senso di una riconferma di questo articolo e quindi di un braccio di ferro nei confronti del Governo, prendendo come oggetto del contendere un problema, come quello definito e formulato nell'articolo 28 secondo l'approvazione del mese di novembre del Consiglio regionale, che le considerazioni che abbiamo svolto, e alcuni elementi di perplessità che avevamo e che abbiamo ci hanno indotto a correggere e a modificare in meglio. Attestarci in una difesa ad oltranza delle prerogative autonomistiche, fondando questa battaglia su un articolo che presenta elementi di ambiguità, io credo che ci esporrebbe anche nei confronti dell'opinione pubblica regionale.

Io credo, onorevoli colleghi, come ha dimostrato il dibattito, che ancora più forti perplessità hanno suscitato l'atteggiamento e la posizione della Democrazia Cristiana nel riesame di questo provvedimento legislativo.

Da parte della Democrazia Cristiana sono stati presentati nella discussione in Commissione due emendamenti, all'articolo 6 e all'articolo 7 della legge, e sono stati approvati col voto del solo gruppo della Democrazia Cristiana. Su questi due articoli i colleghi che sono intervenuti hanno ricordato che non ci sono stati rilievi da parte del Governo. Ma, al di là di questo fatto noi riteniamo che dal punto di vista politico questo rappresenti un atteggiamento inaccettabile, per una serie di considerazioni. La prima: praticamente sono sei mesi che discutiamo questo provvedimento. In Commissione la discussione si è svolta ininterrottamente per alcuni mesi, dalla primavera al periodo estivo,

al periodo autunnale; si sono inframmezzate molte riunioni di carattere informale, discussioni anche a livello politico tra i gruppi consiliari. La discussione nell'Aula consiliare, nel Consiglio, è stata — come ricordate — ampia, tesa, ed è durata alcuni giorni. Io credo che abbiamo avuto modo di confrontarci a fondo e seriamente. E una volta registrate le nostre posizioni e le motivazioni politiche che accompagnavano le posizioni della Giunta e della maggioranza e quelle della Democrazia Cristiana abbiamo compiuto una scelta che io giudico e ho giudicato positiva: quella di andare ad un'intesa, ad un accordo su una delle parti nodali del disegno di legge, quella relativa alla disciplina dell'albo nel settore privato.

Io vorrei ricordare all'onorevole Dettori, che richiamava poc'anzi un documento sottoscritto da me personalmente, dai gruppi di maggioranza e dalla Democrazia Cristiana, che fu presentato ed approvato al Consiglio regionale un emendamento concordato che era il perno dell'accordo politico, firmato dal presidente del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, l'onorevole Rojch, e dall'onorevole Dettori: un accordo quindi sottoscritto al massimo livello da parte del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Io non voglio ora ricordare e intrattenermi sul merito dell'accordo e dell'intesa politica raggiunta, che non è stato un accordo e un'intesa fondati su un compromesso peggiore; l'abbiamo giudicato tutti un serio passo in avanti rispetto alla situazione esistente, e si fondava sul fatto che ognuna delle due parti rinunciava a qualche aspetto politico rilevante, anche se questo a mio parere non ha mai posto o sollevato questioni di principio. Noi come Giunta abbiamo rinunciato a una questione che io credo sia mistificante definire marginale, cioè quella di non obbligare al rispetto rigoroso della graduatoria gli enti privati nell'assunzione. Io credo che ogni collega possa capire, intuire, che non si tratta di un aspetto politico insignificante e irrilevante. La Democrazia Cristiana, a sua volta, acconsentì alla graduatoria e al numero programmato della graduatoria. Ebbene, questo accordo, tradotto in un fatto formale, in un emenda-

mento, è stato votato a larga maggioranza dal Consiglio regionale, a larghissima maggioranza. Erano state sollevate, se non ricordo male, nell'intervento del collega Saba anche preoccupazioni circa l'incostituzionalità di questa norma, di questo emendamento; il Governo non ha eccepito, non ha mosso dei rilievi a questo articolo, quindi da questo punto di vista abbiamo avuto una risposta positiva. Io non capisco perché la Democrazia Cristiana abbia voluto ripresentare ed approvare in Commissione degli emendamenti a questi due articoli che rappresentano uno degli aspetti di fondo, qualificanti, del provvedimento.

Io non credo che ci sia la volontà di insabbiare questa legge da parte della Democrazia Cristiana; credo però che questa decisione politica, come dicevo poc'anzi, si configuri come una decisione che assume un significato di grande e preoccupante gravità.

Nessuno di noi vuole stravolgere, mistificare, collega Saba, le posizioni della Democrazia Cristiana; chiediamo però altrettanto alla Democrazia Cristiana, di non mistificare e di non stravolgere le posizioni della Giunta e della maggioranza. E' stato raggiunto un accordo difficilissimo su un tema, una problematica complessa, un accordo che non soddisfa pienamente le due parti ma che rappresenta l'unico punto di equilibrio grazie al quale è stato possibile superare una situazione di stallo. Io credo che non sia fuori luogo richiamare il gruppo della Democrazia Cristiana al rispetto degli accordi, dei patti che vengono sottoscritti tra le forze politiche. Come ho ricordato, la nostra proposta originaria era molto differente rispetto alla formulazione dell'articolo in base all'accordo che è stato raggiunto. E pur non avendo recepito interamente le nostre esigenze, che era quella del rispetto rigoroso della graduatoria, noi siamo andati a rispettare questo patto, questo accordo, tant'è che oggi lo riformuliamo perché lo riteniamo, anche se non del tutto positivo e soddisfacente, un serio passo in avanti rispetto alla situazione esistente.

Si tratta di un accordo che è stato realizzato non vent'anni fa, è stato realizzato meno di due mesi fa, nella memoria di ognuno di noi so-

no ancora fresche le vicende che hanno caratterizzato questa trattativa lunga ed estenuante che si è conclusa positivamente e che oggi viene di nuovo disattesa, in modo unilaterale, da parte della Democrazia Cristiana.

Abbiamo sentito nuovamente nel dibattito di stamattina alcune motivazioni di fondo che porterebbero ad una contrarietà da parte dei colleghi della Democrazia Cristiana a poter e a voler rispettare questo accordo, cioè il problema dell'autonomia e della libertà degli enti privati nella formazione professionale. Io credo che l'istituzione di una graduatoria con numero programmato non metta in discussione l'autonomia degli enti che si deve inverte in una capacità di progettazione, di proposta, di indirizzi dell'attività complessiva della formazione professionale. Non possiamo ignorare il tipo di gestione che si è fatto e che si fa del settore privato della formazione professionale che noi riteniamo, per certi aspetti, insostenibile. Sono andati avanti, nel corso di questi anni, modi e forme di assunzione che hanno accentuato il carattere assistenziale della formazione professionale in Sardegna. E occorre uscire da una disputa astratta per calare nel concreto della situazione del settore della formazione professionale in Sardegna questo problema. Io ho citato nel dibattito che si è svolto qualche mese fa alcuni dati circa la situazione dei docenti in Sardegna nel settore privato; docenti in esubero rispetto al reale fabbisogno formativo, con un preoccupante fenomeno di dequalificazione, perché sono andate avanti delle assunzioni non sempre giustificate dal punto di vista della qualificazione professionale dei docenti e non sempre giustificate dalle reali esigenze dell'attività formativa. Sappiamo che questi oneri si sono scaricati e si scaricano sulla Regione perché ad ogni assunzione corrisponde un impegno che la Giunta regionale ha sottoscritto col contratto del settore privato per assicurare questi livelli occupativi. Quindi, noi riteniamo, e per questo ripresentiamo gli emendamenti tendenti a ripristinare il testo originario della legge, che l'istituzione della graduatoria con numero programmato possa concorrere a riqualificare il settore della formazione perché

disincentiva assunzioni che non siano motivate, e perché si fonda sul fatto di poter assumere dei docenti per i quali è avvenuto un minimo di selezione di merito. La formazione professionale, siamo tutti concordi, è un servizio pubblico; credo che sia fuorviante e deviante un dibattito che contrapponga il settore pubblico e il settore privato. Quello che ci preme sottolineare è che l'attività di formazione, svolta da un centro pubblico o da un centro privato, deve rispondere a precisi elementi di qualità, di adeguatezza, che si possono avere solo se andiamo ad un reale processo di riqualificazione del corpo dei docenti, creando le condizioni e le premesse perché le assunzioni d'ora in avanti possano e debbano avvenire con un minimo di selezione di merito.

Io credo che questa esigenza complessiva non sia in contrasto con l'autonomia e la libertà degli enti. Non può essere consentito a nessun ente privato...

PRESIDENTE. Colleghi, prendere posto per favore; non state ad affollare la porta.

SECHI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. ...finanziato interamente dalla Regione nella sua attività, di continuare ad assumere personale dequalificato e di poter assumere come è avvenuto nel passato, personale quando anche non è necessario per lo svolgimento dell'attività formativa.

Io credo — e personalmente sono convinto di questo — che sarebbe sbagliato liquidare come esigenze meramente clientelari le motivazioni che hanno espresso i colleghi della Democrazia Cristiana. Non ci convincono queste motivazioni; sono però posizioni politiche che noi rispettiamo. Noi chiediamo al gruppo della Democrazia Cristiana di compiere a sua volta uno sforzo per rispettare le posizioni politiche della Giunta regionale e della maggioranza, che si sono concretate in un preciso accordo politico raggiunto due mesi fa e che noi vogliamo riconfermare.

Io vorrei aggiungere che non rispettare e rompere in modo unilaterale un accordo poli-

tico, sottoscritto dai massimi responsabili della direzione del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, rappresenterebbe un fatto politico di estrema gravità e che, nolenti o volenti, inciderebbe sui rapporti tra le forze politiche, sui rapporti tra i partiti, che si fondano sulla chiarezza, sulla coerenza e soprattutto sulla lealtà. Se non vi è la capacità, e non vi è la volontà di rispettare degli accordi politici, approfittando di un fatto tecnico, io credo che tutto questo possa rappresentare un fatto politicamente negativo e un fatto di cui ogni forza politica terrà conto nel prosieguo del confronto politico che non inizia e non finisce con questa legge della formazione professionale.

ISONI (D.C.). E' una minaccia?

GIANOGLIO (D.C.). Ci siamo accorti che quell'accordo sottoscritto in aula e che in aula abbiamo approvato, era tutto a vostro vantaggio e niente a vantaggio nostro. Voi non vi siete mossi di un centimetro dalla vostra posizione originaria. Ci abbiamo ripensato.

PRESIDENTE. Collegli, per favore! Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1

In attuazione dell'articolo 32, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, la presente legge disciplina la partecipazione del personale all'attività dei Centri regionali di formazione professionale, l'istituzione dell'Albo dei docenti abilitati all'insegnamento presso i Centri privati di formazione professionale l'assunzione a tem-

po determinato del personale docente, lo stato giuridico del personale docente, l'esercizio delle relative funzioni per una piena operatività del comparto della formazione professionale e l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale previsto dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'articolo 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilità di inquadramento del personale docente in un'unica fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

TITOLO II

Norme sull'organizzazione dei centri regionali di formazione professionale

Art. 3

Presso ogni Centro regionale di forma-

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

zione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il Consiglio di direzione.

Il Consiglio di direzione è composto dal Coordinatore del Centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel Consiglio di gestione sociale di cui all'articolo 22 della legge regionale 1° giugno 1979, numero 47.

Il Consiglio di direzione dura in carica tre anni.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Il Consiglio di direzione:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull'impegno degli stanziamenti a destinazione non specificamente vincolata attribuiti al Centro dal piano finanziario, su cui il Consiglio di gestione sociale è chiamato a decidere ai sensi dell'articolo 22, primo comma, lettera b) della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

b) decide sull'impiego del personale del Centro;

c) esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 4

L'articolo 21 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Ad ogni Centro è preposto un Coordinatore.

Il Coordinatore di Centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di

formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.

La nomina a Coordinatore di Centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al Coordinatore di Centro è corrisposta, per la durata dell'incarico un'indennità secondo le modalità e nella misura previste per i Coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale.

Il Coordinatore di Centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un docente del Consiglio di direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Il Coordinatore di Centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del Centro, cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente e riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalità del Centro e della piena utilizzazione del personale docente.

Sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, Segretario:

TITOLO III

Norme comuni per le assunzioni di personale docente degli enti privati e dei centri regionali

Art. 5

Presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituito l'Albo regionale dei docenti della formazione professionale.

Detto Albo è predisposto in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nei corsi di formazione professionale.

L'Albo è articolato in due sezioni:

— nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980;

— nella seconda sezione è iscritto il personale docente che ha prestato servizio presso i Centri di formazione professionale o sedi equiparate nonché gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 6

Ai fini dell'attuazione dei piani annuali e triennali della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l'insegnamento di gruppi di discipline omogenee.

La formazione delle graduatorie è disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli

ed esami, cui sono ammessi coloro che, alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell'Albo regionale di cui all'articolo 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sechi - Pigliaru - Muledda:

“Alla fine del primo comma dell'articolo 6, è aggiunta la seguente frase: ‘per un numero programmato in relazione al fabbisogno per l'attuazione di detti piani’ ”. (6)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 1?

ROJCH (D.C.). Sull'emendamento numero 1.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del Regolamento, la richiesta deve essere appoggiata da dodici consiglieri.

(Si levano in piedi dodici consiglieri del gruppo della Democrazia Cristiana).

Poiché nessuno domanda di parlare sull'ar-

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

ticolo 6, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo Sechi, Pigliaru, Muledda.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	35
contrari	32

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Chessa - Cogodi - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Mura - Murru - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 7

Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al precedente articolo 6 in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.

Gli Enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dal continente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Sechi - Pigliaru - Muledda:

"Il secondo comma dell'articolo 7 è soppresso". (2)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* Noi abbiamo presentato l'emendamento soppressivo perché ci sembra che questo secondo comma dell'articolo 7, approvato col solo voto favorevole dei rappresentanti della D.C. in Commissione, contrasti con l'articolo 6; inoltre, esigenze del tutto particolari, a nostro parere, possono essere risolte con normale contrattazione sindacale. Per questi motivi, proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Demontis. Ne ha facoltà.

DEMONTIS (P.S.d'Az.). Io devo dire che

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

ho informato il partito al quale appartengo di non condividere l'emendamento che sopprime il secondo comma dell'articolo 7. Questo secondo comma dice: "Gli enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dal Continente".

Io ho informato il mio partito, il segretario politico, il capogruppo, che per convinzione personale voterò contro questo emendamento, perché lo vedo limitativo, laddove scuole private e, in questo caso...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po' di silenzio. Non disturbate l'oratore.

DEMONTIS (P.S.d'Az.). ...e in questo caso gli enti privati interessati sono soprattutto enti di ispirazione cattolica. Sono soprattutto, mi pare, le scuole salesiane, le quali hanno corsi di formazione professionale abbastanza validi, si servono di loro personale, in genere sacerdoti, e i sacerdoti li chiamano dal Continente, se hanno bisogno. Quando un insegnante, per qualunque motivo viene meno, un direttore di corso viene meno, i Salesiani, dei quali io sono stato allievo, ricorrono ai loro insegnanti, in genere preparati e in genere abbastanza solerti nell'educare i ragazzi. E devo dire anche una cosa... Io chiedo silenzio, per favore! La prepotenza, così come qualcuno crede... Questa è richiesta di ordine, per favore! Io sto dicendo cose, credo, importanti; stiamo sopprimendo oppure approvando il secondo comma dell'articolo 7, e qui si chiacchiera continuamente... Questa non è prepotenza né presunzione; io sto attento...

PRESIDENTE. Onorevole, continui, grazie!

DEMONTIS (P.S.d'Az.). I motivi mi pare di averli spiegati. Io voto contro l'emendamento che sopprime il secondo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presi-

dente, onorevoli colleghi, per dichiarazione di voto...

(Interruzione).

PRESIDENTE. Onorevole Saba, prego! Siamo in sede di discussione, onorevole Saba; vada pure avanti.

SABA BENITO (D.C.). Siamo in sede di discussione. Chiedo scusa, non è per dichiarazione di voto, come non era per dichiarazione di voto la precedente espressione di orientamento del collega Demontis.

Noi prendiamo atto di quanto dice l'Assessore, che questo problema può essere risolto in sede di contrattazione; ma a maggior ragione, se può essere risolto in sede di contrattazione, è bene che nella legge sia affermato il principio (poi nei dettagli sarà la contrattazione ad esprimere le modalità, i limiti, quando e come può essere ammesso il trasferimento di personale, con la garanzia dei titoli) perché ribadiamo che noi chiediamo che gli insegnanti dei centri privati abbiano i titoli...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto.

SABA BENITO (D.C.). Per questo motivo noi riteniamo che l'emendamento proposto dalla Giunta non sia valido. Noi abbiamo fatto un appello alla coscienza individuale dei consiglieri regionali con la richiesta di votazione segreta sia sull'articolo 6, sia su questo articolo, perché riteniamo che si stiano ledendo principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana, che si stia ledendo la libertà dell'iniziativa privata, anche se sotto il controllo pubblico, che si stia impedendo di avere la possibilità di un insegnamento qualificato nel settore privato, ma con la libertà di scelta effettiva (e questo riguardava l'articolo precedente), libertà di scelta effettiva degli insegnanti da parte degli enti privati e, in questo caso, impedendo la possibilità di trasferimento di insegnanti qualificati aventi titolo.

Noi facciamo presente che di questo...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore prendete posto. Scusi onorevole Saba; per favore prendete posto e cessate il brusio che disturba l'oratore.

SABA BENITO (D.C.). E quindi noi facciamo presente una cosa ai consiglieri, a qualsiasi gruppo essi appartengano, ma soprattutto a questa Giunta per la responsabilità che si pone: norme come l'articolo 6, testé approvato con l'emendamento della Giunta, non esistono in nessuna parte d'Italia; in nessuna parte d'Italia è stato leso il diritto alla scelta effettiva degli insegnanti da parte degli enti privati, scelta che è, ecco, artata in un numero chiuso, che nel triennio diventa sempre più esiguo. Inoltre facciamo presente che i diritti che abbiamo richiamato per l'articolo 6, per l'articolo 7, sono nel contratto nazionale di lavoro della categoria.

Se questi sono i prodromi di una alternativa di sinistra più rigida, addirittura, delle Regioni cosiddette rosse, lo sappiano i consiglieri regionali, lo sappiano i partiti politici e lo sappiano anche la Sardegna e l'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Io credo che valga la pena, siccome per Statuto le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche e perché anche chi assiste alle sedute del Consiglio abbia la piena comprensione di ciò che si dibatte, dare lettura di questo brevissimo secondo comma dell'articolo 7, il quale dice: "Gli enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dal Continente". Cioè in Commissione i componenti della Democrazia Cristiana hanno introdotto questo comma aggiuntivo che non esisteva prima nella legge, secondo il quale gli enti privati in Sardegna, pur di non rispettare la graduatoria, possono ricorrere al machiavello di chiamare gli insegnanti in Sardegna dal Continente. Questa è la portata dell'articolo! Pur di non rispettare la graduatoria e la legge che già ha approvato il Consiglio regiona-

le, e il precedente articolo che solennemente il Consiglio regionale ha approvato in sede di scrutinio segreto poc'anzi, si vorrebbe tutelare l'interesse della Sardegna importando gli insegnanti dalle altre regioni, e quindi...

SABA BENITO (D.C.). Sa bene a cosa è finalizzato il comma.

COGODI (P.C.I.). A questo è finalizzato, caro collega Saba.

Io dico che...

MARRAS (P.C.I.). Stai facendo demagogia, vuoi portare insegnanti dal Continente..

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE. Per favore lasciate continuare l'oratore. Le interruzioni devono essere fatte da uno solo non tutti insieme, è inutile. Colleghi, rendete difficile, oltretutto, il compito delle stenografe che non possono raccogliere le vostre parole.

COGODI (P.C.I.). Io credo che debba essere pieno, io credo che debba essere...

MARRAS (P.C.I.). Ce ne sono in Sardegna di insegnanti!

ATZORI ANGELO (D.C.). Lascia parlare Isoni, ma è possibile che non lasciate parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Atzori, per favore.

MARRAS (P.C.I.). Tu che hai la mania di parlare in sardo.

ISONI (D.C.). Tue sese unu traitori de sa Sardigna!

ATZORI ANGELO (D.C.). Siete i depositari della verità assoluta.

PRESIDENTE. Per favore, siamo in sede

di discussione.

(Interruzioni varie).

Onorevole Marras, la lasci guidare a me la riunione, per favore. C'è tempo per parlare tutti.

Prego, onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.). Ma, io onestamente non capisco la ragione di tanta agitazione, perché...

ISONI (D.C.). Perché sei un volgare demagogo!

COGODI (P.C.I.). Io non sono un demagogo.

ISONI (D.C.). Non ci sono degli imbecilli là dietro.

COGODI (P.C.I.). La sua opinione...

ISONI (D.C.). Stai facendo bassa demagogia.

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, la prego di usare un linguaggio parlamentare.

COGODI (P.C.I.). Onorevole Isoni, io credo...

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE. Lasciate continuare l'oratore, per favore; sono costretto a richiamare nominalmente i colleghi che non consentono all'oratore di parlare.

COGODI (P.C.I.). Io credo che l'opinione del collega Isoni sia tanto rispettabile quanto quella di altri colleghi. Abbiamo sentito ripetuti inviti anche stamattina alla tolleranza, al confronto civile, alla serenità del dibattito e siamo qui per esporre ognuno le sue ragioni. Non comprendo il perché di tanta agitazione e di tanta drammatizzazione, in definitiva. Noi stiamo

esponendo le ragioni per le quali riteniamo che sia grave e in qualche modo lesiva anche degli interessi dei sardi e della Sardegna, l'introduzione di questo secondo comma all'articolo 7, il quale recitando quel che recita, e non altro, dicendo quel che dice, e non altro, ottiene questo risultato pratico. Ed è ovvio che la sua finalizzazione, per quanti lo propongono, è nobile, perché per chi ritiene che per il privato che possa informare l'istruzione professionale ad una certa tendenza ideologica o politica o culturale, è legittimo anche ricorrere ad insegnanti continentali quando non ritrovi in Sardegna la persona che ritiene adatta a dare questo tipo di formazione che essi ritengono debba necessariamente essere data nei corsi professionali. Questa credo che sia l'opinione e la convinzione di chi propone il secondo comma dell'articolo 6.

La nostra opinione è diversa ed è contraria, cioè riteniamo che in questo caso si verifichi una lesione anche materiale dei diritti dei sardi, i quali si vedrebbero stranamente pretermessi ai continentali in nome di un principio e in nome di una esigenza di formazione culturale di carattere particolare che si vuole dare ai corsi professionali. Cioè, praticamente si dice: se il corso professionale è istituito dal gruppo privato di orientamento cattolico, nel cattolicissimo Veneto si possono trovare tanti insegnanti di formazione cattolica, o se è di formazione di sinistra e marxista nella rossa Emilia si potranno trovare tanti insegnanti più adatti a informare quei corsi professionali.

La nostra opinione, invece, è che l'insegnante, il docente della formazione professionale non debba improntare la formazione sul piano politico, culturale, ideologico, ma debba necessariamente, nei principi del confronto e del pluralismo, consentire che l'attività didattica sia aperta e di carattere critico, e lasciare intatta ed elevare all'interno della sua opinione e convinzione la personalità del lavoratore o del giovane che acceda alla scuola professionale. Tutto qui!

Quindi ribadiamo la nostra contrarietà a questo secondo comma dell'articolo 7; è una contrarietà che non è al principio legittimo,

da rispettare, che emerge da parte democristiana, ma semplicemente riteniamo questo secondo comma lesivo anche degli interessi dei sardi, perché in pratica, in nome di un principio, si consuma anche un'ingiustizia, cioè quella che con i danari dei sardi (quelli attribuiti alla Regione Sardegna per la formazione professionale) si pagherebbero fra l'altro gli insegnanti continentali, e quindi si avrebbe anche la lesione di interessi primari dei lavoratori sardi. Gli insegnanti sardi potrebbero continuare ad essere disoccupati se non fossero rispondenti per colore politico o per convinzione ideologica e quella dei corsi professionali che venissero istituiti dai privati con i soldi della Regione, cioè del popolo sardo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente del Consiglio, colleghi e membri della Giunta, mi sembra che il motivo del contendere non esista, e spiegherò brevemente il perché. Capiamo che i bisogni di sceneggiata permangono, perché, l'ho spiegato stamattina nel mio intervento, permanendo questa situazione politica di profonda unanimità, di profonda concordia...

(Interruzioni).

Eh, sì, il fatto sostanziale è quello, che dietro il paravento c'è concordia, c'è accordo fino in fondo.

MEDDE (P.L.I.). E' un accordo tacito, sotterraneo.

BUZZANCA (P.R.S.). No, no, no, molto palese.

(Interruzione).

No, no, no, li litigano veramente...

PRESIDENTE. Per favore, non interrompete l'oratore.

BUZZANCA (P.R.S.). ...e si sbattono le padelle in testa, qui invece i litigi sono formali e apparenti.

(Interruzioni).

No, per carità! Non esistono motivi di contrapposizione, perché? Che cosa è successo? E' successo che tempo fa, dopo lunghe e penose discussioni, la Giunta di garanzia autonomista o di sinistra, come voglia chiamarsi, ha raggiunto un accordo con la Democrazia Cristiana, sottoscritto da entrambe le parti qui in Consiglio regionale, con voto pressoché unanime sull'ex disegno di legge 79 rinviato, eccetera, eccetera. Torna questa legge, rinviata dal Governo, perché ogni tanto il Governo, quando non fa le cose in prima persona si accorge che esiste anche l'onestà, che esistono dei sani principi morali, e allora la Democrazia Cristiana si accorge che ha chiesto poco e vorrebbe chiedere di più. Ma la Giunta di sinistra a questo punto non torna sulle sue posizioni, no, si abbarbica sull'accordo che aveva fatto con la Democrazia Cristiana, per cui sull'articolo 6 si era raggiunto un compromesso, dichiarato dalla Democrazia Cristiana, dichiarato dal Partito comunista, detto dal collega Orrù poco fa, dichiarato da Cogodi in Commissione anche ultimamente, e ripropone come proprio l'emendamento che era prima scaturito dalla contrattazione con la Democrazia Cristiana. Per cui si c'era una graduatoria, ma poi non era una graduatoria, era una graduatoria libera.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Libertaria.

BUZZANCA (P.R.S.). Sì, sì, libertaria... Dove i privati attingevano liberamente, mentre il settore pubblico no, doverosamente, come si fa nel settore pubblico, rispettando le graduatorie, i privati invece erano esenti da questo rigore. E, giustamente, la Democrazia Cristiana ha tentato di ottenere di più. Io ho votato contro l'emendamento riproposto dalla Giunta perché dico: "Scusate, se volete fare l'opposizione alla Democrazia Cristiana, allora, a questo

punto, dichiarate che la graduatoria è rigorosa per tutti, non dichiarate che c'è una graduatoria nella quale si mescola, si gira e si rigira e poi si pesca a caso come ognuno vuole! Non è un buon principio morale, non è un sano principio morale e quindi ho votato contro quella farsa di opposizione.

Anche quest'articolo settimo, che ricorda tanto un articolo 7 della Costituzione che fu frutto di un compromesso col Vaticano, rappresenta un compromesso con i padri scolopi, con i padri gesuiti, o non so con chi, quindi non mi interessa nel suo contenuto questo articolo.

MEDDE (P.L.I.). E' un articolo concordatario.

BUZZANCA (P.R.S.). E' un articolo non laico sicuramente, è concordatario, è profondamente concordatario, quindi io sono assolutamente contro l'articolo 7, perché veramente profondamente concordatario. Ma dico che non esiste nemmeno in questo caso il motivo del contendere perché, comunque, le graduatorie non esistono. Le graduatorie esistono nel settore della scuola pubblica, lì esistono veramente perché sono rigorose e si assume rispetto a quelle graduatorie, e se uno scavalca un altro che si trova 0,050 centesimi di punto in meno c'è un ricorso e c'è anche la possibilità di rivolgersi alla Magistratura; qui no, le graduatorie sono fasulle. Quindi, dove esiste il motivo del contendere? Padre scolopio in più, padre scolopio in meno, l'argomento non mi interessa, io voto contro l'articolo e contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Per chiedere, se non ci sono altri interventi, la votazione per appello nominale su questo emendamento.

(Si levano in piedi otto consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 2 è stata chiesta, a norma di regolamento, la votazione per appello nominale. Indico pertanto la votazione per appello nominale. Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 33, corrispondente al nome del consigliere Franceschi).

Prego il consigliere segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Franceschi.

MEDDE, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Angius - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Cardia - Carta - Castellaccio - Casula - Cogodi - Corrias - Cossu - Erdas - Fadda - Mannoni - Marras - Melis - Mereu - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piretta - Pischredda - Puggioni - Raggio - Saba Antonio - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Tamponi - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Anedda - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Carrus - Chessa - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Medde - Mela - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Puddu - Rojch - Saba Benito - Secci - Serra - Soddu - Spina - Tidu - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	71
votanti	70

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

astenuti	1
maggioranza	36
favorevoli	35
contrari	35

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 8

Per le medesime finalità di cui all'articolo 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata qualora debbano attivarsi corsi particolari che richiedano l'impiego di docenti non altrimenti rinvenibili tra il personale della formazione professionale di cui al successivo articolo 10, ovvero debba garantirsi la supplenza di personale docente dei corsi assente dal servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all'articolo 6, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla legge finanziaria annuale, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

Al personale predetto compete, oltre l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impiego orario settimanale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge regionale finanziaria annuale.

La disposizione di cui al primo comma è estesa ai centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte alla ratifica dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, *Segretario*:

TITOLO IV

Assunzione in ruolo e stato giuridico del personale della formazione professionale

dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, numero 51, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella B allegata alla medesima legge, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 11

Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di "insegnante nei corsi di formazione professionale".

Nell'ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge, nella quale sono altresì ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 12

Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Il trattamento economico è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo articolo 13, è attribuito, all'atto dell'assunzione, il trattamento economico della seconda classe di stipendio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 13

L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale, valgono le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 di-

cembre 1978, n. 845.

I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.

La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico-pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.

La seconda fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, è volta ad accertare le capacità didattiche nell'attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, o dall'articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.

A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

Il contratto di formazione-lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.

Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la Commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all'ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una

prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.

Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione-lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'articolo 40, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d'inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MEDDE, Segretario:

Art. 14

Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonché la partecipazione degli allievi al processo di formazione.

La funzione docente comporta l'obbligo dello studio e dell'analisi dei processi economici in atto nella realtà sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell'attività formativa nei Centri in cui si opera.

In particolare, il personale docente:

a) cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;

b) partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;

c) partecipa ai lavori delle commissioni d'esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;

d) partecipa alle attività di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formativi;

e) vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

materiale didattico in dotazione al Centro per le attività formative;

f) promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;

g) svolge gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MEDDE, Segretario:

Art. 15

Il personale docente presta servizio presso i Centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.

L'utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai Centri è consentita, per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale.

Durante lo svolgimento dei corsi, l'utilizzazione di cui al comma precedente non può riguardare più del 5 per cento dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MEDDE, Segretario:

Art. 16

In deroga al disposto dell'articolo 37,

secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'articolo 38, primo comma della stessa legge, il personale docente può essere temporaneamente destinato all'espletamento di mansioni diverse nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza nell'ipotesi di impossibilità all'esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista nel piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di personale su segnalazione dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all'esercizio di mansioni diverse in applicazione del precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MEDDE, Segretario:

Art. 17

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali.

L'articolazione settimanale dell'orario di insegnamento è disposta con atto del Coordinatore del Centro, sentito il Consiglio dei docenti e su proposta del Consiglio di direzione, in coerenza con il modello didattico-organizzativo individuato presso il Centro medesimo dal Consiglio di gestione sociale.

Il numero delle ore di insegnamento è fissato in 22 ore settimanali.

Qualora l'attività di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiore a 22, il docente è tenuto, nell'ambito della sede di servizio, allo svolgimento di mansioni diverse purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del Centro e dell'Amministrazione.

Ai fini del completamento dell'orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente è comunque tenuto a svolgere le attività preparatorie e complementari previste dall'articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MEDDE, Segretario:

Art. 18

Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello stesso.

Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario è disposta secondo un programma annuale deliberato dal Consiglio di direzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MEDDE, Segretario:

TITOLO V

Inquadramento nel ruolo unico regionale e norme transitorie e finali

Art. 19

A decorrere dal 1° luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale, in servizio alle stesse date, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella "C" allegata alla presente legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tabella "D" allegata alla presente legge per l'attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.

Al personale docente dei gruppi A e B trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabilmente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell'Amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d'inquadramento, con la procedura di cui al comma quarto del predetto articolo 84.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MEDDE, Segretario:

Art. 20

Al personale inquadrato ai sensi dell'arti-

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

colo 19, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo.

L'eventuale anzianità residua è utilizzata sia per l'attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1979, n. 46, è attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non può comunque essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento e l'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 21

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'articolo 19 è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è così valutato:

- per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all'atto del passaggio;
- per due terzi, se prestato in carriera o

categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto del passaggio;

- per metà, se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiori.

Per il personale già proveniente dal disciolto C.I.S.A.P.I., fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di eguale o diversa categoria in riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale a diverse, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tabella "C" allegata alla presente legge.

Per il personale già proveniente dal disciolto E.N.A.L.C., la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma.

L'anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 22.

Il personale dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data di scioglimento dei consorzi medesimi, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla stessa data di scioglimento.

Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme

deliberazione della Giunta regionale.

Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale si applicano le disposizioni dell'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, numero 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza previsti dall'articolo 19, primo comma.

Ai fini degli inquadramenti, dell'attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, secondo comma, 20 e 21.

Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante presso gli enti di provenienza:

a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale, limitatamente all'importo eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Muledda:

“Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

tuito dal seguente:

“Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data dal 1° gennaio 1982, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla data predetta”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare questo emendamento.

PIGLIARU (P.S.D.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MEDDE, Segretario:

Art. 23

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della legge regionale 17 agosto '78, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'articolo 19, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesimo articolo 90.

Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione delle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale o di assistente in materia di formazione professionale, la norma di cui all'articolo 90, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla predetta fascia, intendendosi sostituito l'accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell'articolo 90 sopra richiamato, con l'esercizio delle funzioni di docente o direttore di centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale è attribuita ad esaurimento.

Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingentati indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- 5 unità per la VI fascia funzionale;
- 15 unità per la V fascia funzionale;
- 10 unità per la IV fascia funzionale;
- 5 unità per la III fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 24

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell'inquadramento disposto ai sensi della presente legge.

Al personale medesimo è estesa l'applica-

zione del secondo comma dell'art. 123 della legge regionale 17 agosto '78, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali, salvo conguaglio.

Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal Titolo III - Capo IV - Sezione II della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 25

In deroga alla norma prevista dall'art. 4, il Coordinatore di Centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale ovvero con la qualifica di esperto in amministrazione di azienda o in materia di formazione professionale, nonché tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 26

Sino all'emanazione delle disposizioni mini-

steriali previste dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'articolo 13, per l'accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale è rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado, unito per entrambe le fasce all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MEDDE, Segretario:

Art. 27

Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Parimenti, sino all'adozione del regolamento di esecuzione della presente legge, ai fini degli adempimenti previsti nell'articolo 6, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicano i relativi bandi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MEDDE, Segretario:

Art. 28

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

— V fascia - 65 insegnanti nei corsi di formazione professionale;

— IV fascia - 15 insegnanti nei corsi di formazione professionale.

Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 13, sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i Centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41, ovvero svolgevano, alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46 attività di insegnamento alle dipendenze del disciolto C.I.S.A.P.I. con contratto di lavoro a tempo determinato.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonché ogni altra specificazione ne-

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

cessaria sono disciplinate dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Muledda:

“Al primo comma dell'articolo 28, le cifre '65' e '15' sono sostituite, rispettivamente, con le cifre '30' e '10' ”. (4)

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Muledda:

Il secondo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 13, sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto, per una durata complessiva non inferiore a dieci mesi, almeno due incarichi di insegnamento presso i Centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, 16 giugno 1977, n. 20, e 24 maggio 1979, n. 41' ”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per illustrare questi emendamenti.

SECHI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta li dà per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sui due emendamenti.

(Si levano in piedi i consiglieri del gruppo democristiano).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto, con un'unica chiamata, sugli emendamenti numero 4 e numero 5, entrambi a firma Sechi, Pigliaru, Muledda.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento numero 4:

presenti	71
votanti	68
astenuti	3
maggioranza	35
favorevoli	33
contrari	35

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Chessa - Cogodi - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Mereu - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Ghinami - Buzzanca - Puggioni).

Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento numero 5:

presenti	71
----------	----

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

votanti	70
astenuti	1
maggioranza	36
favorevoli	35
contrari	35

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Chessa - Cogodi - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Mereu - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 29

Nei confronti del personale assunto a norma dell'articolo 28, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero dell'Amministrazione regionale è valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d'inquadramento, per

due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 30

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.350.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1980, in lire 950.000.000 per l'anno 1981 e in lire 1.810.000.000 per l'anno 1982 e quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - *Programmazione, bilancio ed assetto del territorio*

Capitolo 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468)

lire 850.000.000

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 1.450.000.000

mediante riduzione delle seguenti "riserve"

indicate nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, (legge finanziaria)

- lett. b)	lire	1.350.000.000
- lett. p)	lire	100.000.000

In aumento

02 - *Affari generali, personale e riforma della Regione.*

Capitolo 02023 - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47, e L.R. 28 febbraio 1981, n. 10 (spesa obbligatoria)

lire 2.250.000.000

Capitolo 02025 - Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti al personale addetto all'attività di formazione professionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 50.000.000

I capitoli di spesa relativi all'attuazione degli articoli 8, 9 e 13 saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1982.

Alle ulteriori maggiori spese — rispetto a quelle relative all'anno '81 — derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno '82 e per quelli successivi, valutate in annue lire 1.440.000.000 di cui lire 1.160.000.000 per l'applicazione dell'articolo 28, si fa fronte con l'incremento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

A parziale modifica di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 15 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 22 ottobre 1981 e concernente "Nuovo trattamento economico del personale regionale in attuazione degli artt. 26 e 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51", il trasferimento di lire 600.000.000 previsto a favore del capitolo 02016 deve essere effettuato a favore del capitolo 02023.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il n. 6 e il n. 7. Il n. 6 è stato ritirato. Si dia lettura dell'emendamento n. 7.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Pili - Pigliaru:

"L'articolo 30 è così sostituito:

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.900.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1981 e in lire 2.060.000.000 per il 1982 e anni successivi.

In vigenza dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 12 gennaio '82, n. 1, le retribuzioni di competenza dell'anno '82 sono corrisposte al personale considerato dalla presente legge, sui capitoli corrispondenti a quelli che nel bilancio '81 erano pertinenti al ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1982 saranno istituiti i seguenti capitoli:

02 - *Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.*

Capitolo 02099 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 - Spese per l'assunzione a tempo determinato, di personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata (art. 8 della presente legge)

Capitolo 02099-01 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 - Spese per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro con gli idonei ai concorsi per l'assunzione di personale docente addetto alla formazione professionale (art. 13 della presente legge).

10 - *Stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.*

Capitolo 10011 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 - Spese per la stipulazione di convenzioni con collaboratori esterni per le attività di formazione professionale (art. 9 della presente legge).

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme de-

liberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, una variazione in aumento di lire 2.900.000.000 al capitolo corrispondente al capitolo 02016 del bilancio 1981.

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 2.900.000.000 si fa fronte ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468:

— quanto a lire 600.000.000, attraverso l'impiego della somma prevista dall'articolo 7 (1° comma) della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, già quantificato nella lettera b) del punto 2 dell'articolo 15 della stessa legge;

— quanto a lire 850.000.000, attraverso l'utilizzo delle disponibilità, tuttora esistenti, nel capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1981;

— quanto a lire 1.450.000.000, attraverso l'impiego della riserva, non utilizzata, prevista nel capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981 e la conseguente riduzione, rispettivamente, di lire 1.350.000.000 e 100.000.000 delle disponibilità di cui alle lettere b) e p) della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1981.

All'onere di lire 2.060.000.000 previsto per il 1982 e per gli anni successivi si fa fronte con l'incremento del gettito delle quote sostitutive dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 638.

Detta spesa sarà ripartita nel bilancio 1982 tra i seguenti capitoli:

Capitolo 02016	lire	1.680.000.000
Capitolo 02050	lire	100.000.000
Capitolo 02099	lire	100.000.000
Capitolo 02099-01	lire	100.000.000
Capitolo 10011	lire	80.000.000". (7)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

MEDDE, Segretario:

TABELLA A

Integrazione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, numero 51:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Esperto in amministrazione di azienda;
- Esperto in materia di formazione professionale.

2) V FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnanti nei corsi di formazione professionale;
- Assistente in materia di formazione professionale;

3) IV FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnante nei corsi di formazione professionale;
- Operaio specializzato: Manutentore tecnico.

4) III FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Infermiere;
- Distributore di magazzino.

5) II FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Bidello.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

di parlare sulla tabella A, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

La tabella B è soppressa. Si dia lettura della tabella C.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA C

Inquadramento del personale già appartenente al ruolo speciale della formazione professionale nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

- Personale dell'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica;
- Personale docente di gruppo A addetto stabilmente da almeno tre anni a mansioni amministrative o tecniche;
- Direttore di gruppo A e Direttore ex C.I.S.A.P.I.-

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- personale docente di gruppo A.

2) V FASCIA FUNZIONALE

- Personale amministrativo dell'ex carriera di concetto, compreso quello con rapporto a tempo indeterminato;
- Capo servizio, capo ufficio, capo settore (ex C.I.S.A.P.I.);
- Impiegato di concetto, assistente sociale (ex C.I.S.A.P.I.);
- Personale docente di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
- Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Insegnante dei consorzi di cui alla legge

regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- Istruttore di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
- Direttore di centro di gruppo B, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
- Vice Direttore d'albergo;
- Segretario didattico;
- Primo segretario alberghiero;
- Segretario con mansioni di ricevimento e cassa;
- Economo;
- Prefetto di disciplina.

3) IV FASCIA FUNZIONALE

- Istruttori di gruppo C, compresi quelli già con rapporto a tempo indeterminato;
- Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Insegnante nei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Manutentore tecnico ex C.I.S.A.P.I.;
- Operaio ausiliario specializzato.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Istruttore tecnico di sala (1° maître);
- Istruttore tecnico di bar (1° barman);
- Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco;
- Governante unica;
- Portiere di notte;
- Personale amministrativo e tecnico dell'ex carriera esecutiva, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
- Aiuto istruttore tecnico di cucina;
- Impiegato d'ordine d'albergo;
- Centralinista ex C.I.S.A.P.I.;
- Capo guardarobiera - unico consegnatario.

4) III FASCIA FUNZIONALE

VIII LEGISLATURA

CCVI SEDUTA

28 GENNAIO 1982

- Infermiere ex C.I.S.A.P.I.;
 - Operai qualificati con patente di guida
- D - D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli in dotazione alla struttura alberghiera;
- Autista meccanico ex C.I.S.A.P.I.;
 - Distributore di magazzino ex C.I.S.A.P.I.;
 - Manutentore generico ex C.I.S.A.P.I.;
 - Demi chef;
 - 1° dispensiere;
 - 2° dispensiere;
 - Officiere;
 - Aiuto portiere;
 - Guardarobiera - donna di guardaroba;
 - Stiratrice-rammendatrice.

5) II FASCIA FUNZIONALE

- Bidello ex C.I.S.A.P.I.;
- Custode ex C.I.S.A.P.I.;
- Fattorino-autista ex C.I.S.A.P.I.;
- Autista;

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Cameriere ai piani;
- Lavapiatti;
- Facchino ai piani;
- Lavandaio;
- Operaio comune;
- Inserviente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella C, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella D.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA D

Elenco delle qualifiche funzionali ad

esaurimento da attribuire ai sensi dell'articolo 19, secondo comma.

1) VI FASCIA FUNZIONALE

- Insegnante nei corsi di formazione professionale.

2) IV FASCIA FUNZIONALE
EX CARRIERA ESECUTIVA

- Telefonista;
- Coadiutore;
- Addetto d'archivio;
- Dattilografo;
- Stenodattilografo.

3) II FASCIA FUNZIONALE

- Operaio comune;
- Addetto ai servizi di anticamera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella D, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla L.R. 19 novembre 1981:

"Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47", rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	57

contrari 12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Are - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Chessa - Cogodi - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Mereu - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Ghinami).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Presidente e onorevoli collegas (onorevoli colleghi) eo so pedendhe sa paraula pro pedire calchi notiscia (per chiedere qualche notizia) circa de sa sorte chi têt aere sa proposta de riforma 'e su Regolamentu pro faeddhare in sardu (sto chiedendo circa la sorte che è destinata ad avere la proposta del Regolamento che consentirà l'uso della lingua sarda in Aula), proite, istenndhe a sas notiscias c'app'êo, custu manzanu si naraia da chi, si fit restadu tempus, cussu argumentu fit istadu rimandadu e si tiat faeddhare de trasportos (perché stamattina si diceva che qualora ci fosse stato un po' di spazio nel dibattito odierno, si sarebbe provveduto a rinviare la discussione sul Regolamento del Consiglio e a discutere invece intorno al problema, ad esempio, dei trasporti). Problema importantissimu, comente est importante puru su problema 'e sos incendios, comen-

te totu est importante (problema importantissimo, come è importante il problema degli incendi, come tante altre cose alla Regione sono estremamente importanti... No, traduco così per coloro che non capiscono: pro sos italianizzados, per gli italianizzati). Est certu chi lunis si riunit torra su Cussizu regionale (è certo che lunedì si riunisce ancora il Consiglio regionale), ma paret zeltu puru chi s'ahda faeddhare de totu, francu che de custu problema (è certo che si parlerà di tutto fuorché di questo problema). E si narat chi sa cosa siat rinviada a su 16 de su mese de frearzu (si dice che questo problema verrà rinviato alla tornata consiliare che avrà inizio il 16 febbraio). Però si narat puru chi in cussa occasione argumentos bene plus importantes de sa limba sarda (si dice che anche in quella occasione argomenti ben più importanti della lingua dei sardi) hana a essere discussos in cust'aula: ca b'est su bilanciù, bi sunt ancora sos trasportos, e bi sunt sos incendios, b'est su problema 'e sa cadenancia, su problema 'e s'inziacca, su problema 'e sos sambesues (perché ci sono i problemi dei trasporti, il problema degli incendi, c'è soprattutto il problema del bilancio, urgentissimo, c'è il problema delle sanguisughe e delle zecche che asfissiano la Regione; tutte cose urgenti che vanno discusse, quindi il problema della riforma del Regolamento dovrebbe scivolare ad altra data).

Pedo formalmente a su Presidente de su Cussizu regionale — chi s'ischet dai su Presidente 'e su Cussizu regionale — (vorrei sapere dal Presidente del Consiglio regionale) si nois puru chi andhamos accampende sa pretesa — ca paret chi siat una pretesa sa nostra — (se anche noi che andiamo accampando una pretesa, perché sembra che sia un pretendere troppo il nostro), semus, cussus pagos o medas chi semus, (quei pochi o molti che siamo) cussizeris regionales a pienu titulu, e si su Presidente de su Cussizu regionale est puru su Presidente nostru (io voglio sapere se il Presidente del Consiglio regionale è anche il Presidente del consigliere Isoni, del consigliere Buzzanca, del consigliere Carrus e di quei dieci, venti...) trinta cussizeris chi sunt sollezzitende,

dai plus che un annu, de podere finalmente cunzare custu problema de sa limba sarda. Chi non podet essere tancadu onorevole Presidente, in sos modos ed in sos termines previstos dai sa proposta chi est arrivada in su Cussizu, chi est un'ingiuria a s'intelligenza, non solu de pessones chi ant cherveddos pro pensare, ma finzas de sos peus handiccapados (di una proposta di riforma del Regolamento che è assolutamente un'ingiuria non solo alla sensibilità di chi ha cervello per ragionare, ma anche dei più infelici handicappati) chi su Presidente de su Cussizu regionale, a prescindere dae totu su chi andhana nendhe in sas conferencias de sos Capogruppos tantu... tantu ipse l'ischit mezzus o 'e me: fra bindichi (15) dies divento eo puru Capogruppu ca mi fattu unu gruppu a contu meu (visto che basta essere un solo consigliere per diventare, in seno al Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna, Capogruppo).

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, se mi consente, le dirò che è informato male.

(Interruzione).

ISONI (D.C.). ...E chi ti dat fastidiu, baidiche!... Bonu viaggiu et... bonu appetitu!

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, la prego di concludere perché la risposta che le darò dimostrerà che lei è male informato.

ISONI (D.C.). Eo so' finendhe; eo li pedo solu chi a sa prossima riunione s'appad'a discutere custu problema; chi, pro tantos diat essere una mania nostra, pro nois — isbagliendhe forse —, pro nois, chi semus cun d'unu mucchittu andende a s'atramp' atrampa a chircare unu pagu 'e lughe, invece est una cosa seria: pro nois pagos est una cosa seria! Pedimus che in su Cussizu regionale, finalmente, custu

nodu si appat a isciolvere et chi ischemus sos dirittos chi su Cussizu regionale nos accordat e sos chi no nos accordat, ca contra sos chi non nos accordat amos a cumbattere onzi dies. Grazie e iscuset, su Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, le preciso che la Conferenza dei capigruppo...

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Vorrei capire anch'io.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Io parlo in campidanese, ma non bene; io ho il pudore di dire le cose bene, siccome non le posso dire bene, è inutile che mi chiediate di parlare in campidanese.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Vorrei capire anch'io, lei non può rispondere, se io non capisco; e io non ho capito.

PRESIDENTE. L'onorevole Isoni ha fatto la traduzione mentre parlava.

Comunque è stato stabilito dalla Conferenza dei capigruppo che i lavori del Consiglio debbono continuare con questo ordine: la riunione del primo febbraio, obbligatoria per Statuto, è dedicata ad interpellanze ed interrogazioni; dopo di che si va al sedici febbraio ed il primo argomento all'ordine del giorno è quello di cui lei sta chiedendo l'inserimento, cioè la discussione sulle modifiche regolamentari attinenti la lingua sarda e attinenti le modifiche della formazione dei gruppi.

La seduta è tolta alle ore 21 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Capo Servizio
Dott. Francesco Cocco